



Comune di Cerveteri

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER I PASSI CARRABILI

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 3 del 21 marzo 2012

*Il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale in data 12 aprile 2012
per 15 giorni consecutivi ed è entrato in vigore il 1 maggio 2012.*

Indice

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Tipologia dei passi carrabili
Articolo 4	Autorizzazione, individuazione, esposizione
Articolo 5	Adeguamento dei passi carrabili esistenti
Articolo 6	Norme in deroga
Articolo 7	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 9	Tosap, canone o altri oneri
Articolo 10	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 11	Difficoltà di accesso al passo
Articolo 12	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 13	Affrancazione
Articolo 14	Rinuncia al passo
Articolo 15	Subentro nell'autorizzazione
Articolo 16	Sanzioni
Articolo 17	Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di "ACCESSO CARRABILE", di "PASSO CARRABILE", e l'esposizione del cartello segnaletico.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Si definiscono **ACCESSI**:

- le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.

2. Si definisce **PASSO CARRABILE** l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3

TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. Gli accessi, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI" ed "ACCESSI CARRABILI".
2. Sono da considerarsi **PASSI CARRABILI**, come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare *l'immissione dei veicoli nella proprietà privata*.

Quindi nella categoria dei **PASSI CARRABILI** sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- dall'interruzione del marciapiede;
- dall'interruzione di un'aiuola.

3. Sono da considerarsi **ACCESSI CARRABILI** quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli **ACCESSI CARRABILI** sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;

- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati ,

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati (di competenza comunale);

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.

3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, *come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.*

4. *Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.*

5. *Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.*

ART. 5

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile *o di accesso carrabile*, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione entro il 31/12/2012 sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio
2. *L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole Corpo della Polizia Locale.*

3. I passi carrabili e *gli accessi carrabili* già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6

NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o *dell'accesso carrabile* nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purchè sia dimostrata la visibilità sia in entrata sia in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e *dell'intensità di traffico*.

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione, dell'Agence delle Entrate, n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.).

ART. 8

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 C. d. S.)


1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico - amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 9

TOSAP, CANONE O ALTRI ONERI

1. I passi carrabili, così come individuati dall'art. 3, sono assoggettati al pagamento della relativa tassa TOSAP in conformità al vigente regolamento comunale TOSAP o canone o quant'altro dovuto, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92) e le spese relative al rilascio dell'apposito cartello e l'eventuale messa in opera secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale.
2. *Gli accessi carrabili non sono assoggettati a pagamento della tassa T.O.S.A.P. a meno che non sia stato richiesto il prescritto segnale "passo carrabile divieto di sosta", sono soggetti comunque, al pagamento delle spese d'istruttoria della pratica ed le spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta e, nel caso di richiesta del segnale, delle relative spese.*

L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di



utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Tosap o Canone concessori.

3. **Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile o per accesso carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo/accesso carrabile ai fini tributari.**
4. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

ART. 10

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. **Ogni passo carrabile autorizzato e ogni accesso carrabile per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, devono essere individuati da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.**
2. Il cartello segnaletico in questione è fornito dal competente ufficio comunale (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.) al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma necessaria al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per il suo acquisto e l'eventuale messa in opera.
3. **Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.**
4. Nella ipotesi descritta al co.3, il pagamento della TOSAP, va effettuato a favore della Provincia.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato del comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 11

DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Locale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 12

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART.13

AFFRANCAZIONE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 14

RINUNCIA AL PASSO

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.) una rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al co.2.

ART. 15

SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Ufficio Tecnico Comunale LL.PP.).

ART. 16

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.